

Comunicazione n. DME/9081707 del 16-9-2009

Oggetto: Chiarimenti e richieste di comunicazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, in relazione ai comunicati stampa diffusi in occasione dell'approvazione delle rendicontazioni contabili periodiche

Premessa

La comunicazione n. DME/6064291 del 28 luglio 2006, recante chiarimenti in relazione ai comunicati stampa emessi in occasione dell'approvazione delle rendicontazioni contabili periodiche, precisa che, «*qualora dopo l'approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo societario competente, la società incaricata delle revisione esprima sul bilancio stesso un giudizio negativo, un giudizio con rilievo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, l'emittente dovrà dare immediata comunicazione al mercato della predetta circostanza, con le modalità e nei tempi di cui all'art. 66 del RE*».

Tale chiarimento, nel richiamare taluni fatti in relazione ai quali si ritiene sussistere con certezza l'obbligo di informazione nei confronti del pubblico, è stato formulato sulla base del presupposto che ove altri giudizi espressi dal revisore avessero comunque integrato la fattispecie di fatti rilevanti, ai sensi dell'art. 114, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98, la società avrebbe dovuto darne comunicazione senza indugio.

Ciò premesso, si rileva che il Documento di Revisione n. 570 (“*Continuità aziendale*”) – raccomandato dalla Consob con delibera n. 16231 del 21 novembre 2007 – prevede che ove il revisore giudichi l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale appropriato, ma sussistano una o più incertezze significative, egli debba valutare l'informativa resa in bilancio dall'impresa. In tal caso, qualora il revisore giudichi adeguata l'informativa di bilancio, egli dovrà esprimere un giudizio senza rilievi, inserendo nella propria relazione un richiamo d'informativa (“*paragrafo d'enfasi*”) al fine di:

- sottolineare l'esistenza di un'incertezza significativa legata ad un evento o ad una circostanza che può far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale dell'impresa;
- richiamare l'attenzione sull'informativa resa in bilancio dagli amministratori.

La citata comunicazione n. DME/6064291 del 28 luglio 2006 non include il richiamo di informativa tra i fatti (giudizio negativo, giudizio con rilievi e impossibilità di esprimere un giudizio) in presenza dei quali gli emittenti sono tenuti a diffondere un comunicato stampa per informare il mercato del giudizio rilasciato dalla società di revisione. Infatti, il richiamo di informativa non si configura come un rilievo e deve essere menzionato in un paragrafo (“*paragrafo d'enfasi*”) separato da quello del giudizio (comunicazione n. DAC/99088450 del 1° dicembre 1999).

L'obbligo delle società emittenti di diffondere un comunicato stampa in merito all'avvenuto rilascio di un giudizio della società revisione ove lo stesso contenga solo richiami d'informativa è rimesso pertanto alla discrezionale valutazione dell'emittente in ordine alla significatività per gli investitori.

Tutto ciò premesso al fine di evitare, nell'interesse degli investitori, difformità di applicazione della disciplina vigente, e tenuto conto della particolare attenzione che, nell'attuale contesto macroeconomico, è attribuita a qualsiasi elemento idoneo ad evidenziare dubbi significativi sulla continuità aziendale, si ritiene opportuno integrare i chiarimenti forniti nella citata comunicazione DME/6064291 del 28 luglio 2006, evidenziando che:

- anche la sola presenza di un richiamo di informativa sulle rilevanti incertezze in merito alla continuità aziendale, come previsto dal citato Documento di Revisione n. 570, in una relazione di revisione contenente un giudizio positivo, è un elemento, di per sé, rilevante, che necessita di immediata comunicazione nei confronti del pubblico, così come nel caso delle dichiarazioni di impossibilità di esprimersi e dei giudizi negativi;
- tali informazioni sono da comunicare al pubblico anche con riferimento al bilancio semestrale abbreviato, ove anche in tale caso sia stata emessa la relazione dalla società di revisione;
- copia integrale della relazione della società di revisione è da allegare al comunicato stampa contenente la notizia del giudizio negativo, del giudizio con rilievi, dell'impossibilità di esprimere un giudizio o del richiamo di informativa sulle rilevanti incertezze in merito alla continuità aziendale.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, è abrogata la comunicazione n. DME/6064291 del 28 luglio 2006 e si riportano di seguito i nuovi chiarimenti in relazione ai comunicati stampa diffusi in occasione dell'approvazione delle rendicontazioni contabili periodiche. Tali indicazioni riportano anche i nuovi riferimenti normativi a seguito delle modifiche apportate al RE dalla delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 ai fini del recepimento della direttiva *transparency*.

Comunicazione

L'art. 66, comma 3, lettera a), del regolamento Consob n. 11971/1999 (di seguito "RE") prevede l'obbligo per gli emittenti strumenti finanziari di informare il pubblico delle deliberazioni con le quali l'organo societario competente approva le rendicontazioni contabili periodiche.

Al riguardo, si richiede che i dati pubblicati nei comunicati stampa diffusi in tali occasioni siano agevolmente riconducibili a quelli contenuti negli schemi del bilancio e del bilancio semestrale abbreviato. Delle grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie non direttamente ricavabili dai suddetti schemi dovrà essere data distinta evidenza in un contesto informativo che ne renda chiaramente intellegibile il significato. Nella redazione dei comunicati stampa si dovrà tenere conto di quanto indicato nella raccomandazione del CESR sugli "indicatori alternativi di performance" (CESR/05-178b) pubblicata il 3 novembre 2005. Gli emittenti applicano inoltre le disposizioni previste dalle società di gestione dei mercati in cui i rispettivi strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni, emanate in attuazione dell'art. 67 del RE.

Inoltre, fermo restando che i dati inseriti nei comunicati stampa devono comunque consentire al pubblico di comprendere, in via sintetica, sia i componenti di reddito più significativi ai fini della formazione del risultato della gestione, sia la situazione patrimoniale e finanziaria, si sottolinea la necessità che tra l'altro vengano evidenziati i componenti di reddito derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente che sono stati eventualmente evidenziati nello schema di conto economico, gli effetti di variazioni di criteri e delle correzioni di errori presenti nelle rendicontazioni contabili precedenti, nella misura in cui siano di entità significativa.

Ai comunicati devono essere allegati gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale, previsti dalla vigente normativa. Alternativamente agli schemi di legge, qualora la relazione sulla gestione contenga schemi riclassificati di conto economico e stato patrimoniale completi e sufficientemente analitici, le società potranno allegare detti prospetti.

In entrambi i casi i dati contenuti negli schemi dovranno essere comparati con quelli del periodo precedente, avendo cura di evidenziare gli eventuali effetti connessi al mutamento dei principi

contabili di riferimento. In ogni caso, occorre precisare, con riguardo agli schemi di bilancio previsti dalla legge, che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione e, con riguardo agli schemi riclassificati, che si tratta di dati non oggetto di verifica da parte della società di revisione. Ai comunicati possono essere allegati altri prospetti ritenuti utili dagli emittenti.

Si rappresenta inoltre che, qualora dopo l'approvazione del progetto di bilancio o del bilancio semestrale abbreviato da parte dell'organo societario competente, la società incaricata della revisione esprima sul bilancio stesso un giudizio negativo, un giudizio con rilievi, una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o un richiamo di informativa sulle rilevanti incertezze in merito alla continuità aziendale, come previsto dal Documento di Revisione n. 570, l'emittente dovrà dare immediata comunicazione al mercato della predetta circostanza, con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I, del RE.

Tenuto conto della rilevanza delle informazioni in esame si richiede agli emittenti strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, di unire la copia integrale della relazione della società di revisione al comunicato diffuso al pubblico contenente la notizia del giudizio negativo, del giudizio con rilievi, dell'impossibilità di esprimere un giudizio o del richiamo di informativa sulle rilevanti incertezze in merito alla continuità aziendale.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia